SENT. N. 66/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24515** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da

M.D.B. (cod. fisc. ***omissis***), nato a

omissis, il ***omissis***, residente in via ***omissis***, ***omissis***;

F.I.G. (cod. fisc. ***omissis***),

nato a ***omissis*** il ***omissis***, residente in via ***omissis***, ***omissis***;

G.M. (cod. fisc. ***omissis***), nato a ***omissis*** il

omissis, residente in via ***omissis***, ***omissis***;

F.S. (cod. fis. ***omissis***), nato a

omissis il ***omissis***, residente in Strada ***omissis***, ***omissis***,

tutti rappresentati e difesi, giuste procure *ad litem* in calce al ricorso, dall'avv. Francesco Visciotto, del Foro di Genova (cod. fisc. VSCFNC63D01G902N) ed elettivamente domiciliati, ai fini del giudizio, presso la persona e lo studio del difensore medesimo, in Genova, Via Innocenzo Frugoni n. 11/6, PEC: *francesco.visciotto@ordineavvgenova.it;*

contro

INPS – Gestione Dipendenti Pubblici- corrente in Roma, (cod. fisc. 80078750587), in persona del suo Presidente *pro tempore*, rappr.to e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Franca Borla e Silvia Zecchini in forza di procura generale *ad lites* del 23.1.2023 (rep. 37590/7131), a rogito dott. Roberto Fantini Notaio in Roma, elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via dell'Arcivescovado n. 09;

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato i ricorrenti in epigrafe indicati, tutti ex dipendenti della Polizia di Stato cessati per raggiunti limiti di età, hanno chiesto il riconoscimento del beneficio dei 4 scatti di cui all'art 27 D.L. n. 334/2000.

A sostegno richiamano l'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 334 del 5 ottobre 2000, il cui comma 2 dispone che "*Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento*".

Ancora, la difesa richiama il comma 5 del menzionato art. 27, il quale estende il beneficio di cui al comma 3 anche a quei funzionari che, pur non rientrando nell'ambito di applicazione del comma 1, già erano in servizio alla data del 25/6/1982, di entrata in vigore del D.lgs. n. 336/1982: da tale norma se ne deduce, secondo la tesi dei ricorrenti, l'applicabilità del beneficio anche ai soggetti collocati in pensione secondo il sistema misto.

L'Inps si costituisce affermando che l'articolo 27 avrebbe introdotto un sistema premiale differenziato; in particolare, secondo l'Istituto, l'articolo 27 "*al comma 3 prevede il beneficio dei quattro scatti connesso al sistema retributivo; al comma 4 il meccanismo compensativo per i soggetti in regime contributivo o misto, tramite il coefficiente di trasformazione a 65 anni e l'incremento ex art. 3, co. 7, d.lgs. n. 165/1997*".

Il comma 5 della norma sopra richiamata, dunque, non creerebbe un'autonoma categoria di beneficiari, limitandosi ad estendere ai soggetti ivi indicati esclusivamente il regime di appartenenza, senza sovvertire la distinzione strutturale tra benefici retributivi e meccanismi contributivi.

In vista dell'udienza di discussione, la difesa di parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria, richiamando il contenuto della recente pronuncia Sez. Giur. Abruzzo, sentenza 22 aprile 2026, n. 108. Ha prodotto, inoltre, una comunicazione del Commissariato del Governo di Bolzano all'INPS relativa ad altro funzionario.

La causa è stata discussa all'udienza del 18 maggio 2026 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.

All'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto.

L'articolo 27 del d.lgs. n. 334/2000, relativo alla modifica dell'età di collocamento a riposo del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, prevede due alternative misure di beneficio compensativo, una al comma 3, riservata ai soggetti il cui trattamento pensionistico era ancora determinato

con il metodo retributivo (attraverso il richiamo al d.lgs. n. 503/1992; per quanto qui interessa, il comma 3 dispone che "*Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento*"), ed una al successivo comma 4, destinata ai soggetti rientranti nel sistema contributivo ("*Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età, previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima…*").

Ora, come si può notare dal tenore letterale della norma, a parere dello scrivente, nonostante l'oggettiva difficoltà interpretativa frutto dell'equivoco testo normativo, i benefici previsti ai commi 3 e 4 sono tra loro alternativi e non cumulativi.

Non vale, infatti, a sostenere la tesi del cumulo (sostenuta da Sez. Giur. Abruzzo, sentenza 22 aprile 2026, n. 108), l'*incipit* del comma 4 ("*Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3*"), essendo esso unicamente destinato ad individuare, tramite il rimando contenuto nel comma 3 al comma 1, i "*funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002*" (questa, infatti, è la definizione iniziale del comma 3). In sostanza, quando il comma 4 rimanda ai funzionari di cui al comma 3 sembra riferirsi unicamente, pur con una tecnica normativa non eccelsa, semplicemente a quei funzionari che "*raggiungono il*

sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002".

Anzi, da un punto di vista letterale, l'individuazione dei soggetti beneficiari del coefficiente di trasformazione previsto dal comma 4 ("*Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335*") è chiarissima, individuando tali soggetti non tanto nei funzionari di cui al comma 3 in sé e per sé ma, come da dato letterale, solo in quei funzionari collocati in quiescenza con il metodo contributivo.

Detto in altri termini, il mero richiamo ai "*funzionari di cui al comma 3*" non appare sufficiente a ritenere che tali siano quelli beneficiari dei quattro scatti e ciò considerato che l'individuazione dei funzionari, in entrambi i commi, è espressamente caratterizzata dalla tipologia di trattamento pensionistico cui sono destinatari.

D'altra parte, se si considera che i regimi agevolativi o premiali hanno chiaramente carattere eccezionale e che la loro interpretazione non può che essere strettamente letterale, occorre rilevare che in alcun modo il legislatore ha espressamente previsto l'applicabilità, ai soggetti collocati in quiescenza con il sistema contributivo (comma 4), dei benefici previsti al comma 3 per i soggetti collocati con il sistema retributivo: manca, all'interno del comma 4, un'essenziale locuzione avverbiale ("inoltre", "in aggiunta", "anche"), in difetto della quale il cumulo dei diversi sistemi premiali appare inammissibile interpretazione estensiva.

Si tratta, invece, quanto ai commi 3 e 4, della specificazione dei benefici che competono ai soggetti di cui al comma 1, e cioè di quei funzionari che raggiungono il collocamento in quiescenza a partire dal 2002 con

l'anticipazione ivi prevista "*rispetto alla data di cessazione dal servizio per raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età*", con specifica differenziazione in relazione al regime pensionistico applicabile.

La norma è strutturata in modo piuttosto chiaro: il comma 1 dispone, a partire dal 2002, il collocamento in quiescenza con una certa anticipazione, progressiva al trascorrere del tempo (da 8 mesi nel 2002 a 60 mesi nel 2010, differenziati in base alla qualifica ricoperta).

I successivi commi 3 e 4 prevedono differenti sistemi di compensazione (i benefici sopra richiamati), espressamente differenziati a seconda della tipologia di sistema pensionistico applicabile al soggetto.

Il successivo comma 5, a chiusura del sistema, si limita ad estendere i benefici dei commi 4 e 5, che, come sopra esposto, sono chiaramente alternativi tra loro, ai soggetti che, pur trovandosi nelle condizioni del comma 1 (cioè, "*appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336*"), vengono collocati in quiescenza con i nuovi limiti d'età, previsti dall'art. 13 d.lgs. n. 334/2000, senza l'applicazione delle anticipazioni progressive introdotte dal comma 1.

Per un'analoga conclusione, seppure con argomentazioni differenti, si segnala Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, sent. n. 69/2026.

Spese compensate attesa l'esistenza di contrasti giurisprudenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,

Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.

Così deciso in Torino, lì 18 maggio 2026.

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 18/05/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 18/05/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente